

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 194



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno

30 giugno 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 194/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 184 del 23.6.2012	1
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2012/C 194/02	Causa C-39/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Estonia (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Imposta sul reddito — Abbattimento — Pensione di vecchiaia — Incidenza sulle pensioni di modesto importo — Discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti)	2
2012/C 194/03	Cause riunite da C-357/10 a C-359/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 maggio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)/Comune di Baranzate (C-357/10 e C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10) (Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Articoli 15 e 16 — Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi o di altre entrate degli enti locali — Normativa nazionale — Capitale sociale minimo — Obbligo)	2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2012/C 194/04

Causa C-368/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 maggio 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Appalto pubblico per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di distributori automatici di bevande calde, e la fornitura di tè, di caffè e di altri ingredienti — Articolo 23, paragrafi 6 e 8 — Specifiche tecniche — Articolo 26 — Condizioni di esecuzione dell'appalto — Articolo 53, paragrafo 1 — Criteri di aggiudicazione degli appalti — Offerta economicamente più vantaggiosa — Prodotti biologici e del commercio equo e solidale — Utilizzo di marchi di qualità nell'ambito della formulazione di specifiche tecniche e di criteri di aggiudicazione — Articolo 39, paragrafo 2 — Nozione di «informazioni complementari» — Articolo 2 — Principi di aggiudicazione degli appalti — Princípio di trasparenza — Articoli 44, paragrafo 2, e 48 — Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti — Livelli minimi di capacità tecniche e professionali — Rispetto dei «criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese»)

3

2012/C 194/05

Causa C-100/11 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 maggio 2012 — Helena Rubinstein, L'Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan Inc. [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 5 — Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL — Marchi figurativi e denominativi comunitari e nazionali BOTOX — Dichiarazione di nullità — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà]

4

2012/C 194/06

Cause riunite da C-338/11 a C-347/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11)/Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux e Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11), Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka (C-340/11), Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI-Fonds APT n. 737 (C-341/11), SICAV KBC Select Immo (C-342/11), SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11), International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11), Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11), Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11)/Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État [Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) — Differenza di trattamento tra i dividendi versati a OICVM non residenti, assoggettati ad una ritenuta alla fonte, e i dividendi versati a OICVM residenti, non assoggettati a detta ritenuta — Necessità, ai fini della valutazione di conformità del provvedimento nazionale con la libera circolazione dei capitali, di prendere in considerazione la situazione dei titolari di quote — Insussistenza]

4

2012/C 194/07

Causa C-370/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 maggio 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Articoli 36 e 40 dell'Accordo SEE — Imposizione discriminatoria delle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE)

5

2012/C 194/08

Causa C-92/12 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Health Service Executive/S. C., A. C. [Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Minore con residenza abituale in Irlanda, dove è stato assoggettato a ripetuti collocamenti — Comportamenti aggressivi e pericolosi per il minore stesso — Decisione di collocare il minore in un istituto di custodia in Inghilterra — Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento — Articolo 56 — Meccanismi di consultazione e approvazione — Obbligo di riconoscere o dichiarare esecutiva la decisione di collocare il minore in un istituto di custodia — Provvedimenti provvisori — Procedimento pregiudiziale d'urgenza]

5



2012/C 194/09	Causa C-529/10: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Safil Spa (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità diretta — Estinzione dei procedimenti in materia fiscale pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado — Abuso di diritto — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Libertà garantite dal Trattato — Princípio di non discriminazione — Aiuti di Stato — Obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione)	6
2012/C 194/10	Causa C-167/11 P: Ordinanza della Corte del 22 marzo 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Commissione europea [Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Regolamento (CE) n. 1177/2002 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale]	7
2012/C 194/11	Causa C-200/11 P: Ordinanza della Corte del 22 marzo 2012 — Repubblica italiana/Commissione europea [Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera c) — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Articolo 4, paragrafo 1 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale]	7
2012/C 194/12	Causa C-333/11: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Accise — Trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell'infrazione — Riscossione di dazi all'importazione ed accise — Competenza)	7
2012/C 194/13	Causa C-334/11 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 — Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH [Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ACNO FOCUS — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale FOCUS — Impedimento alla registrazione — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni]	8
2012/C 194/14	Causa C-156/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Salzburg (Austria) il 30 marzo 2012 — GREP GmbH/Freistaat Bayern	9
2012/C 194/15	Causa C-167/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Regno Unito) il 3 aprile 2012 — CD/ST	9
2012/C 194/16	Causa C-172/12 P: Impugnazione proposta il 5 aprile 2012 dalla EI du Pont de Nemours and Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012, T-76/08, EI du Pont de Nemours and Company e altri/Commissione europea	10
2012/C 194/17	Causa C-175/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 13 aprile 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg	10
2012/C 194/18	Causa C-180/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 16 aprile 2012 — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitrnitsa Stolichna	11



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 194/19	Causa C-183/12 P: Impugnazione proposta il 18 aprile 2012 da Chafiq Ayadi avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2012, causa T-527/09, Chafiq Ayadi/Commissione europea	12
2012/C 194/20	Causa C-187/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 — SFIR/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	13
2012/C 194/21	Causa C-188/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 — Italia Zuccheri SpA e CO.PRO.B/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	13
2012/C 194/22	Causa C-189/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 — Eridania Sadam SpA/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	14
2012/C 194/23	Causa C-198/12: Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria	14
2012/C 194/24	Causa C-211/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Roma (Italia) il 3 maggio 2012 — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive	15
2012/C 194/25	Causa C-214/12 P: Impugnazione proposta l'8 maggio 2012 dal Land Burgenland avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Repubblica d'Austria/Commissione europea	16
2012/C 194/26	Causa C-223/12 P: Impugnazione proposta il 14 maggio 2012 dalla Repubblica d'Austria avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Repubblica d'Austria/Commissione europea	17
 Tribunale		
2012/C 194/27	Causa T-344/08: Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Fascicolo amministrativo di un procedimento in materia di cartelli — Rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Obbligo dell'istituzione interessata di procedere ad un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso»]	18
2012/C 194/28	Causa T-6/10: Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Sviluppo Globale/Commissione [«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo — Rigetto di un'offerta — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Irricevibilità — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla gara d'appalto — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Motivazione insufficiente»]	18
2012/C 194/29	Causa T-300/10: Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 — Diniego parziale di accesso — Determinazione dell'oggetto della domanda iniziale — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Principio di buona amministrazione — Esame concreto e specifico — Obbligo di motivazione»]	19



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 194/30	Causa T-345/10: Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Portogallo/Commissione («FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione di un contributo finanziario — Misure di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole — Efficienza dei controlli»)	19
2012/C 194/31	Causa T-580/10: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2012 — Wohlfahrt/UAMI — Ferrero (Kindertraum) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Kindertraum — Marchio nazionale denominativo anteriore Kinder — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]	19
2012/C 194/32	Causa T-184/11 P: Sentenza del Tribunale 15 maggio 2012 — Nijs/Corte dei conti («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Destituzione con mantenimento dei diritti a pensione di anzianità — Articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto — Requisito di precisione dell’impugnazione — Motivo nuovo — Tutela giurisdizionale effettiva — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Assenza di obbligo di rilevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione del termine ragionevole»)	20
2012/C 194/33	Causa T-280/11: Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2012 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Keen — Marchio comunitario figurativo KIN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	20
2012/C 194/34	Causa T-144/12: Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Comsa/UAMI — COMSA (COMSA)	20
2012/C 194/35	Causa T-149/12: Ricorso proposto il 2 aprile 2012 — Investrónica/UAMI — Olympus Imaging (MICRO)	21
2012/C 194/36	Causa T-159/12: Ricorso proposto il 4 aprile 2012 — Pri/UAMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)	21
2012/C 194/37	Causa T-161/12: Ricorso proposto l’11 aprile 2012 — Free/UAMI — Conradi + Kaiser (FreeLounge)	22
2012/C 194/38	Causa T-166/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)	22
2012/C 194/39	Causa T-170/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Beyond Retro/UAMI — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)	23
2012/C 194/40	Causa T-172/12: Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be Light)	23
2012/C 194/41	Causa T-188/12: Ricorso proposto il 30 aprile 2012 — Breyer/Commissione	24
2012/C 194/42	Causa T-190/12: Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — Tomana e altri/Consiglio e Commissione ...	25
2012/C 194/43	Causa T-192/12: Ricorso proposto il 2 maggio 2012 — PAN Europe/Commissione	26



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 194/44	Causa T-193/12: Ricorso proposto l'8 maggio 2012 — MIP Metro/UAMI — Holsten-Brauerei (H) ..	26
2012/C 194/45	Causa T-207/12 P: Impugnazione proposta l'11 maggio 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 29 febbraio 2012 causa F-3/11, Marcuccio/Commissione	27

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 194/46	Causa F-109/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 22 maggio 2012 — AU/Commissione europea (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Pensioni — Indennità una tantum)	28
2012/C 194/47	Causa F-54/12: Ricorso proposto il 15 maggio 2012 — ZZ/Commissione	28
2012/C 194/48	Causa F-27/08 RENV: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 maggio 2012 — Simões Dos Santos/UAMI	28



IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

(2012/C 194/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 184 del 23.6.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 174 del 16.6.2012

GU C 165 del 9.6.2012

GU C 157 del 2.6.2012

GU C 151 del 26.5.2012

GU C 138 del 12.5.2012

GU C 133 del 5.5.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-39/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Imposta sul reddito — Abbattimento — Pensione di vecchiaia — Incidenza sulle pensioni di modesto importo — Discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti)

(2012/C 194/02)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, K. Saaremäel-Stoilov e R. Lyal, agenti)

Convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: M. Linntam, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e A. Rubio González, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, C. Blaschke e B. Klein, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 45 TFUE e 28 dell'accordo SEE — Imposta sul reddito derivante da pensioni di vecchiaia — Legislazione nazionale che non prevede la possibilità di accordare un'esenzione dall'imposta sul reddito ai non residenti il cui reddito complessivo è talmente basso che fruirebbero dell'esenzione dall'imposta sul reddito se fossero contribuenti residenti

Dispositivo

- 1) Escludendo i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti previsti dalla legge relativa all'imposta sul reddito (tulumak-suseadus) del 15 dicembre 1999, come modificata dalla legge del 26 novembre 2009, quando essi, considerato l'importo esiguo delle loro pensioni, non sono, ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di residenza, imponibili in quest'ultimo, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
- 2) La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.

- 3) Il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 13.3.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 maggio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)/Comune di Baranzate (C-357/10 e C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)

(Cause riunite da C-357/10 a C-359/10) ⁽¹⁾

(Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Articoli 15 e 16 — Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi o di altre entrate degli enti locali — Normativa nazionale — Capitale sociale minimo — Obbligo)

(2012/C 194/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrenti: Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)

Convenuti: Comune di Baranzate (C-357/10 e C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)

in presenza di: Agenzia italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel

mercato interno (GU L 376, pag. 36) e degli articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE — Comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate — Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi o di altre entrate degli enti locali — Capitale sociale minimo richiesto dalla normativa nazionale

Dispositivo

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione, come quella di cui trattasi nelle cause principali, la quale prevede:

- l'obbligo, per gli operatori economici, salvo le società a prevalente partecipazione pubblica, di adeguare, se del caso, a 10 milioni di euro l'importo minimo di capitale sociale interamente versato al fine di essere abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
- la nullità dell'affidamento di siffatti servizi ad operatori che non soddisfino tale requisito di capitale sociale minimo e
- il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di tali servizi fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.

⁽¹⁾ GU C 260 del 25.9.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 maggio 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-368/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Appalto pubblico per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di distributori automatici di bevande calde, e la fornitura di tè, di caffè e di altri ingredienti — Articolo 23, paragrafi 6 e 8 — Specifiche tecniche — Articolo 26 — Condizioni di esecuzione dell'appalto — Articolo 53, paragrafo 1 — Criteri di aggiudicazione degli appalti — Offerta economicamente più vantaggiosa — Prodotti biologici e del commercio equo e solidale — Utilizzo di marchi di qualità nell'ambito della formulazione di specifiche tecniche e di criteri di aggiudicazione — Articolo 39, paragrafo 2 — Nozione di «informazioni complementari» — Articolo 2 — Principi di aggiudicazione degli appalti — Princípio di trasparenza — Articoli 44, paragrafo 2, e 48 — Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti — Livelli minimi di capacità tecniche e professionali — Rispetto dei «criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese»)

(2012/C 194/04)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e F. Wilman, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2, 23, paragrafi 6 e 8, 44, paragrafo 2, 48, paragrafi 1 e 2, e 53, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Principi di aggiudicazione degli appalti — Specifiche tecniche — Verifica dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti — Capacità tecniche o professionali — Criteri per l'aggiudicazione degli appalti — Fornitura, installazione e manutenzione di macchine per il caffè

Dispositivo

1) Poiché nell'ambito dell'aggiudicazione di un appalto pubblico per la fornitura e la gestione di macchine automatiche per il caffè, oggetto di un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 agosto 2008, la provincia Noord-Holland:

— ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con l'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, nell'imporre che taluni prodotti da fornire presentassero un'etichettatura determinata, invece di utilizzare specifiche dettagliate;

— ha stabilito criteri di aggiudicazione incompatibili con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevedendo che il fatto che taluni prodotti da fornire presentassero determinati marchi di qualità avrebbe dato luogo all'assegnazione di un certo punteggio nell'ambito della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza aver elencato i criteri sottesi a tali marchi di qualità né aver autorizzato che fosse fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfaceva tali criteri sottesi;

— ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato dagli articoli 44, paragrafo 2, e 48 della medesima direttiva imponendo, a titolo di requisiti d'idoneità e di livelli minimi di capacità enunciati nel capitolato d'oneri applicabile nell'ambito del citato appalto, la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare «i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese», indicare come soddisfano tali criteri e «contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico», e

— ha stabilito una clausola contraria all'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 2 di tale medesima direttiva imponendo la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare «i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese», indicare come soddisfano tali criteri e «contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico»;

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle succitate disposizioni.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 maggio 2012 — Helena Rubinstein, L'Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan Inc.

(Causa C-100/11 P) (¹)

[**Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 5 — Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL — Marchi figurativi e denominativi comunitari e nazionali BOTOX — Dichiarazione di nullità — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà**]

(2012/C 194/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Helena Rubinstein, L'Oréal SA (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Allergan Inc. (rappresentante: F. Clark, barrister)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, cause riunite T-345/08 e T-357/08, Rubinstein e L'Oréal/UAMI — Allergan (Botolist e Botocyl), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario «BOTOLIST», per prodotti compresi nella classe 3, contro la decisione R 863/2007-1 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 28 maggio 2008, che ha annullato la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di annullamento di detto marchio presentata dal titolare dei marchi figurativi e denominativi, comunitari e nazionali, «BOTOX», per prodotti compresi nelle classi 5 e 16 e servizi compresi nella classe 42 — Interpretazione e applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Interpretazione e applicazione dell'articolo 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 75 del regolamento n. 207/2009) — Obbligo di motivazione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Helena Rubinstein SNC e L'Oréal SA sono condannate alle spese.

(¹) GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11)/Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux e Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11), Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka (C-340/11), Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI-Fonds APT n. 737 (C-341/11), SICAV KBC Select Immo (C-342/11), SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11), International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11), Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11), Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11)/Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État

(Cause riunite da C-338/11 a C-347/11) (¹)

[**Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) — Differenza di trattamento tra i dividendi versati a OICVM non residenti, assoggettati ad una ritenuta alla fonte, e i dividendi versati a OICVM residenti, non assoggettati a detta ritenuta — Neces-sità, ai fini della valutazione di conformità del provvedimento nazionale con la libera circolazione dei capitali, di prendere in considerazione la situazione dei titolari di quote — Insussistenza**]

(2012/C 194/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrenti: Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11), Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11), Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka (C-340/11), Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI-Fonds APT n. 737 (C-341/11), SICAV KBC Select Immo (C-342/11), SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11), International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11), Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11), Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11)

Convenuti: Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Montreuil — Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE — Differenza di trattamento fiscale tra gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non residenti, assoggettati a ritenuta alla fonte, e organismi residenti, non assoggettati a tale ritenuta — Ostacolo alla libera circolazione dei capitali — Necessità, per valutare la conformità di una ritenuta alla fonte con tale principio, di prendere in considerazione anche la posizione dei titolari di quote

Dispositivo

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'assoggettamento ad imposta, mediante ritenuta alla fonte, di dividendi d'origine nazionale se ricevuti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in un altro Stato membro, mentre siffatti dividendi sono esenti da imposta in capo ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti nel primo Stato.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 maggio 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-370/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Articoli 36 e 40 dell'Accordo SEE — Imposizione discriminatoria delle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE)

(2012/C 194/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 36 e 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Imposizione discriminatoria delle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE

Dispositivo

1) Mantenendo una disciplina a tenore della quale le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo, dei quali oltre il 40 % del patrimonio è

investito in titoli di credito e non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) non sono imponibili qualora questi organismi siano stabiliti in Belgio, mentre sono imponibili le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi siffatti aventi sede in Norvegia od in Islanda, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in forza dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Health Service Executive/ S. C., A. C.

(Causa C-92/12 PPU) ⁽¹⁾

[Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Minore con residenza abituale in Irlanda, dove è stato assoggettato a ripetuti collocamenti — Comportamenti aggressivi e pericolosi per il minore stesso — Decisione di collocare il minore in un istituto di custodia in Inghilterra — Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento — Articolo 56 — Meccanismi di consultazione e approvazione — Obbligo di riconoscere o dichiarare esecutiva la decisione di collocare il minore in un istituto di custodia — Provvedimenti provvisori — Procedimento pregiudiziale d'urgenza]

(2012/C 194/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Health Service Executive

Convenute: S. C., A. C.

con l'intervento di: Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo

alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione materiae — Decisione di un'autorità giurisdizionale irlandese di collocare un minore, avente la sua residenza abituale in Irlanda, in detenzione a scopo di tutela presso un istituto che offre cure terapeutiche e rieducative nel Regno Unito — Modalità di consultazione e di approvazione al fine di assicurare la tutela effettiva di un minore — Obbligo che la decisione di collocare il minore in stato di detenzione a scopo di tutela sia riconosciuta e/o dichiarata esecutiva preliminarmente al collocamento

Dispositivo

- 1) Una decisione di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che preveda la collocazione di un minore in un istituto terapeutico e rieduttivo di custodia situato in un altro Stato membro, che implichii, per un periodo determinato e per finalità protettive, una privazione della libertà, rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
- 2) L'approvazione indicata all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, deve essere rilasciata, anteriormente all'adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un'autorità competente di diritto pubblico. L'approvazione da parte dell'istituto nel quale il minore deve essere accolto non è sufficiente. In circostanze come quelle del procedimento principale, ove l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha disposto la collocazione non sia certa che l'approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l'autorità competente in detto ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell'approvazione sancito all'articolo 56 del regolamento n. 2201/2003.
- 3) Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone la collocazione forzosa di un minore in un istituto di custodia sito in un altro Stato membro deve, prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto, essere dichiarata esecutiva in detto Stato membro. Al fine di non privare detto regolamento del suo effetto utile, la decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sull'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente brevi e senza che i ricorsi proposti avverso una siffatta decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possano avere effetto sospensivo.
- 4) Se la collocazione è stata approvata a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 solo per un periodo determinato, detta approvazione non opera con riguardo alle decisioni che dispongano la proroga della durata della collocazione.

In tal caso, deve essere richiesta una nuova approvazione. Una decisione che dispone la collocazione, adottata all'interno di uno Stato membro e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, può essere eseguita all'interno di quest'ultimo Stato membro solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione.

⁽¹⁾ GU C 133 del 5.5.2012.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Safilo Spa

(Causa C-529/10) ⁽¹⁾

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità diretta — Estinzione dei procedimenti in materia fiscale pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado — Abuso di diritto — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Libertà garantite dal Trattato — Principio di non discriminazione — Aiuti di Stato — Obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione)

(2012/C 194/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuta: Safilo Spa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Imposta sulle società — Normativa nazionale che prevede un'aliquota diversa d'imposta sui dividendi delle società a seconda della loro sede di stabilimento — Operazione commerciale che implica la partecipazione di società aventi sede in Italia e di società aventi sede all'estero — Decisione dell'amministrazione che considera applicabili le imposte dovute nel caso delle società con sede all'estero — Nozione di abuso di diritto come definita nella causa C-255/02, Halifax e a. — Applicabilità alle imposte nazionali non armonizzate come le imposte dirette

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto

dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011

Ordinanza della Corte del 22 marzo 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Commissione europea

(Causa C-167/11 P) ⁽¹⁾

[**Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Regolamento (CE) n. 1177/2002 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale]**

(2012/C 194/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cantiere navale De Poli SpA (rappresentanti: A. Abate e A. Franchi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2011, Cantiere navale De Poli/Commissione, T-584/08, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione 2010/38/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l'Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Cantiere navale De Poli SpA è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 173 dell'11.6.2011.

Ordinanza della Corte del 22 marzo 2012 — Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-200/11 P) ⁽¹⁾

[**Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera c) — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Articolo 4, paragrafo 1 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale]**

(2012/C 194/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2011, Italia/Commissione, T-3/09, con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione 2010/38/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l'Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.7.2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat

(Causa C-333/11) ⁽¹⁾

[**Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Accise — Trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell'infrazione — Riscossione di dazi all'importazione ed accise — Competenza**]

(2012/C 194/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell'articolo 454, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) e dell'articolo 37 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci a fronte di documenti TIR (convenzione TIR) — Infrazioni o irregolarità — Luogo dell'infrazione o irregolarità — Luogo che si considera situato ove viene constatata l'infrazione o l'irregolarità, nel caso dell'impossibilità di determinare il luogo della commissione di quest'ultima

Dispositivo

- 1) L'articolo 454, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, deve essere interpretato nel senso che un'associazione garante può provare il luogo ove è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità fondandosi sul luogo dove il carnet TIR è stato preso in carico e dove i sigilli sono stati apposti. Qualora tale associazione pervenga a ribaltare la presunzione di competenza delle autorità doganali dello Stato membro, sul territorio del quale un'infrazione o un'irregolarità è stata constatata nel corso di un trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR a vantaggio di quelle dello Stato membro sul cui territorio tale infrazione o tale irregolarità è stata effettivamente commessa, il che spetta al giudice del rinvio verificare, le autorità doganali di quest'ultimo Stato divengono competenti a riscuotere il debito doganale.

- 2) Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, della detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato membro sul territorio del quale delle merci sono state scoperte, sequestrate e confiscate, sono competenti a riscuotere le accise, anche se tali merci sono state introdotte nel territorio dell'Unione in un altro Stato membro, purché le merci stesse siano detenute a fini commerciali, il che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 269 del 10.09.2011.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012
— Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH

(Causa C-334/11 P) (¹)

[**Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ACNO FOCUS — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale FOCUS — Impedimento alla registrazione — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni**]

(2012/C 194/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)

Convenuti: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Focus Magazin Verlag GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Schweizer e J. Berlinger)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 aprile 2011 — Lancôme/UAMI (T-466/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «ACNO FOCUS» per prodotti della classe 3, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 29 luglio 2008, procedimento R 1796/2007-1, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo nazionale «FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42 — Interpretazione e applicazione dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009) — Nozione di uso serio di un marchio

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

- 2) La Lancôme parfums et beauté & Cie è condannata alle spese.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Salzburg (Austria) il 30 marzo 2012 — GREP GmbH/Freistaat Bayern

(Causa C-156/12)

(2012/C 194/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgerichts Salzburg

Parti

Attore: Freistaat Bayern.

Convenuta: GREP GmbH.

Interveniente: Revisor beim Landesgericht Salzburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 51, primo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che rientrano nell'ambito di applicazione della Carta anche le decisioni adottate nell'ambito di un procedimento di exequatur in uno Stato membro ai sensi degli articoli 38 e segg. del regolamento (CE) n. 44/2001 (¹).
- 2) a) In caso di risposta affermativa, se il principio sancito dall'articolo 47 della Carta relativo al diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale comprenda il diritto all'esonero dal pagamento delle spese giudiziarie, in particolare, di una tassa forfettaria da riscuotere alla presentazione del ricorso e/o dei compensi previsti per l'assistenza legale in un procedimento come quello menzionato sub 1).
- b) Se ciò valga anche per il procedimento esecutivo da svolgersi ai sensi del diritto nazionale o, quantomeno, per il procedimento di impugnazione riguardante, al contempo, anche l'autorizzazione all'esecuzione, nei casi in cui il giudice abbia deciso congiuntamente in merito sia alla domanda di exequatur sia all'autorizzazione all'esecuzione.
- 3) Se dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 e/o dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sorga un diritto all'assistenza legale (gratuito patrocinio) nel senso sopra indicato, perlomeno in subordine, qualora il diritto nazionale preveda l'obbligo di assistenza da parte di un avvocato ai fini dell'esperimento dei rimedi giurisdizionali ivi previsti (in concreto, di un ricorso).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Regno Unito) il 3 aprile 2012 — CD/ST

(Causa C-167/12)

(2012/C 194/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Parti

Ricorrente: C.D.

Convenuto: S.T.

Questioni pregiudiziali

Premesso che in ciascuna delle questioni pregiudiziali riportate di seguito:

- a) l'espressione «madre committente che abbia avuto un figlio mediante un accordo di maternità surrogata» si riferisce a una madre committente lavoratrice che, nel periodo di cui trattasi, non era in stato di gravidanza o non ha dato alla luce il bambino in questione;
- b) l'espressione «madre surrogata» si riferisce a una donna che ha portato avanti una gravidanza e ha dato alla luce un figlio per conto di una madre committente,
 - 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, e/o l'articolo 2, lettera c), e/o l'articolo 8, paragrafo 1, e/o l'articolo 11, punto 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE (¹), sulle lavoratrici gestanti, riconoscano un diritto al congedo di maternità a favore della madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.
 - 2) Se la direttiva 92/85/CEE, sulle lavoratrici gestanti, riconosca un diritto al congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nel caso in cui essa:
 - a) possa allattare al seno dopo la nascita e/o
 - b) allatti al seno dopo la nascita.
 - 3) Se il rifiuto del datore di lavoro di accordare il congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata violi il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE (²), sulla parità di trattamento.

(¹) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

- 4) Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la lavoratrice e la madre surrogata del bambino, il rifiuto di accordare il congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.
- 5) Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la madre committente e la madre surrogata del bambino, il riconoscimento di un trattamento meno favorevole alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.
- 6) Se, in caso di risposta affermativa alla question[e] sub 4), lo status di madre committente sia sufficiente ad attribuirle il diritto al congedo di maternità, in qualità di madre committente, sulla base del suo rapporto con la madre surrogata del bambino.
- 7) In caso di risposta affermativa a una delle questioni sub 1), 2), [3]) o [4]):
- 7.1. se la direttiva 92/85/CEE, sulle lavoratrici gestanti, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo; e
 - 7.2. se la direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo.

(¹) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpero o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

(²) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

Impugnazione proposta il 5 aprile 2012 dalla EI du Pont de Nemours and Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012, T-76/08, EI du Pont de Nemours and Company e altri/Commissione europea

(Causa C-172/12 P)

(2012/C 194/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EI du Pont de Nemours and Company (rappresentanti: J. Boyce, A. Lyle-Smythe, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale, T-76/08, nella parte in cui ha confermato la constatazione della Commissione secondo cui la ricorrente aveva partecipato all'infrazione ed era tenuta a pagare un'ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel constatare che essa era responsabile delle infrazioni commesse dalla DuPont Dow Elastomers (in prosieguo: la «DDE»). Qualora tale motivo della ricorrente fosse accolto, ne conseguirebbe che:

- per quanto riguarda il periodo precedente la costituzione della DDE (quando l'attività nel settore della gomma cloroprene era detenuta dalla ricorrente), il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non dichiarare che il potere della Commissione di infliggere un'ammenda alla ricorrente per la partecipazione delle sue controllate era prescritto, ed
- essendo prescritto il potere della Commissione di infliggere un'ammenda e non avendo tale istituzione dimostrato un interesse legittimo all'adozione di una decisione nei confronti della ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la ricorrente era responsabile della partecipazione delle sue controllate nel periodo precedente la costituzione della DDE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 13 aprile 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

(Causa C-175/12)

(2012/C 194/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Sandler AG

Resistente: Hauptzollamt Regensburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 889, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del RA CD (¹) vada interpretato nel senso che disciplina soltanto la richiesta di rimborso nel caso in cui la merce sia stata prima immessa in libera pratica con applicazione dell'aliquota del dazio per i paesi terzi e, successivamente, sia emerso che all'atto dell'accettazione della dichiarazione vi-geva in realtà un dazio ridotto o nullo (qui: un regime tariffario preferenziale), che al momento della presentazione della domanda di rimborso era tuttavia già scaduto, con l'effetto che la scadenza di un regime preferenziale temporalmente limitato non può essere opposta all'interessato al momento della presentazione della domanda di rimborso, se all'atto della registrazione era stato concesso il regime tariffario preferenziale e solo in sede di recupero a posteriori da parte dell'amministrazione è stata negata la preferenza tariffaria e applicata l'aliquota del dazio per i paesi terzi.

- 2) Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o l'articolo 32 del protocollo 1 dell'allegato V all'accordo di Cotonou (²) vada interpretato nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione, qualora lo Stato di esportazione abbia fornito un certificato di circolazione EUR.1 con un timbro diverso rispetto al facsimile delle riproduzioni dei timbri trasmesso alla Commissione, possono considerare, nel dubbio, questa divergenza come un vizio di forma ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 1 dell'allegato V all'accordo di Cotonou e dichiarare pertanto invalido il certificato di circolazione EUR.1 senza richiedere l'intervento delle autorità doganali dello Stato di esportazione.

- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale:
 - a) Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 1 dell'allegato V all'accordo di Cotonou, trovi applicazione anche quando il vizio di forma non è stato riconosciuto immediatamente all'atto dell'importazione, ma in occasione di un successivo controllo da parte dell'autorità doganale.

 - b) Se l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del protocollo 1 all'allegato V dell'accordo di Cotonou vada interpretato nel senso che un vizio di forma si ritiene rimosso se, nel caso di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori, nella casella «Osservazioni» non viene riportata letteralmente una delle diciture di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del protocollo 1 all'accordo di Cotonou, ma è inserita solo una dicitura che, in conclusione, attesta che la prova della preferenza tariffaria è stata rilasciata a posteriori.

- 4) In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale:

Se l'articolo 236, paragrafo 1, del CD (³), vada interpretato nel senso che i dazi all'importazione non erano legalmente dovuti e sono stati quindi recuperati a posteriori indebitamente ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del CD, se i certificati di circolazione EUR.1 inizialmente utilizzati non potevano essere dichiarati invalidi dall'autorità doganale dello Stato di importazione senza l'intervento delle autorità doganali dello Stato di esportazione.

- 5) Se anche nel caso in cui venga presentato un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell'articolo 16 del protocollo 1 dell'allegato V all'accordo di Cotonou, il rimborso dei dazi all'importazione recuperati a posteriori e versati sia possibile, in virtù dell'articolo 889 del RA CD, soltanto qualora il regime tariffario preferenziale sia ancora in vigore al momento della presentazione della domanda di rimborso.

(¹) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 62, pag. 6).

(²) 2000/483/CE: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno (GU L 317, pag. 3).

(³) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 16 aprile 2012 — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Causa C-180/12)

(2012/C 194/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Stoilov i Ko EOOD

Resistente: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la merce — strisce arrotolate di stoffa grezza per la produzione di tende a rullo da interni — ai fini della classificazione doganale in base alla nomenclatura combinata 2009, che forma l'allegato I al regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (¹), debba essere classificata, alla luce delle caratteristiche della merce, come «tessuto» con il codice NC 5407 61 30 o, in considerazione del suo unico impiego — vale a dire la realizzazione di tende a rullo da interni —, con il codice NC 6303 92 10, tenendo conto al riguardo:

- a) della nozione di «manufatti confezionati» ai sensi della nota 7 al capitolo 63 («Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci»), sezione XI («Materie tessili e loro manufatti»), della nomenclatura combinata 2009, interpretata congiuntamente con il punto 2 [sezione A], lettera a), delle regole della nomenclatura relativa alla nozione di «oggetto incompleto o non finito», in considerazione della fattispecie di cui alla lettera c), della nota 7, delle caratteristiche della merce de qua e dell'eventualità che essa venga impiegata per la produzione di un unico prodotto finale;
- b) della questione se la nozione di «tessuto» ai sensi del capitolo 54, sottovoce 5407 61 30 della nomenclatura combinata 2009, ricomprenda anche strisce di stoffa, le quali, al pari del prodotto finale (tende a rullo da interni), che costituisca il loro unico impiego, presentino orli rinforzati sul loro lato verticale, in considerazione, appunto, dell'espressa indicazione di detto prodotto alla sottovoce 6303 92 10 della nomenclatura
- 2) Se vi è ragionevole motivo di ritenere che per il richiedente, obbligato in forza dell'immissione della merce, sia sorto un legittimo affidamento sulla classificazione doganale della merce medesima e che, in base all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, nonché in considerazione del principio del legittimo affidamento, debba essere utilizzata la voce tariffaria doganale indicata nella registrazione in dogana qualora, alla luce del contesto di fatto della causa principale, ricorrono, all'atto dell'effettuazione della registrazione doganale, le seguenti condizioni:
- a) in considerazione di una precedente registrazione in dogana di merce identica recante la stessa voce tariffaria, l'amministrazione doganale non abbia proceduto, a seguito di controlli — verbalizzati — sulla merce, estesi anche alla relativa classificazione doganale, ad un'analisi su campioni, giungendo alla conclusione che la merce concordasse con le indicazioni della registrazione;
- b) non siano stati effettuati controlli successivi a seguito dello svincolo della merce in occasione di altre cinque registrazioni doganali di merce identica recante la stessa voce tariffaria già indicata in precedenza, vale a dire in data anteriore e posteriore a quella del verbale del controllo doganale in cui sia stata accertata la correttezza della voce tariffaria.
- 3) Se, in considerazione del rispetto del principio della cosa giudicata, l'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 vada interpretato nel senso che contro l'atto emesso ai sensi dell'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento possa essere proposto ricorso solo qualora detto atto sia stato emanato per mancato tempestivo pagamento, con contestuale fissazione del quantum dei dazi all'importazione, ed esso costituisca, in base al diritto nazionale dello Stato membro, titolo esecutivo ai fini del recupero dei dazi medesimi.
- 4) Se l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vadano interpretati nel senso che, laddove la richiesta istruttoria di disporre una perizia indipendente, formulata dopo che l'obbligato abbia ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 221, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, non sia stata espressamente esaminata dall'amministrazione doganale né sia stata presa in considerazione nella motivazione di decisioni successive, sussista una lesione irrimediabile del diritto ad una corretta amministrazione e del diritto di difesa nel procedimento amministrativo, con conseguente vizio insanabile in sede giudiziaria, tenuto conto del fatto che, in considerazione delle circostanze della causa principale, l'interessato può dimostrare la fondatezza delle proprie eccezioni in merito alla classificazione doganale della merce solo nel giudizio di primo grado, sottoponendo la questione a un perito indipendente.

⁽¹⁾ GU L 291, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302, pag. 1.

Impugnazione proposta il 18 aprile 2012 da Chafiq Ayadi avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2012, causa T-527/09, Chafiq Ayadi/Commissione europea

(Causa C-183/12 P)

(2012/C 194/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (rappresentante: H.A.S. Miller, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia, in caso di accoglimento di entrambi i motivi:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012;
- dichiarare che l'azione di annullamento non è priva d'oggetto;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento;
- condannare la Commissione a sopportare le spese della presente impugnazione nonché le spese da esso sostenute per replicare alla domanda della Commissione diretta a far chiarire che il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale era privo d'oggetto.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce i seguenti due motivi:

A. Il Tribunale ha errato, allorché ha omesso di:

- a) sentire le conclusioni dell'avvocato generale; e/o
- b) invitare il legale del ricorrente a presentare le sue osservazioni in ordine alla necessità di aprire la fase orale del procedimento; e/o
- c) aprire la fase orale del procedimento in relazione alla questione se il ricorso di annullamento fosse privo d'oggetto.

B. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'azione di annullamento non potesse conferire al ricorrente alcun beneficio sostanziale.

altre attività, come nella specie quella di packaging, né soggetti all'obbligo di rimozione per ragioni ambientali, possano essere mantenuti perché non soggetti all'obbligo di smantellamento di cui ai citati regolamenti comunitari.

⁽¹⁾ GU L 58 pag. 42.

⁽²⁾ GU L 176, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 — Italia Zuccheri SpA e CO.PRO.B/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Causa C-187/12)

(2012/C 194/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA

Convenuti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Questione pregiudiziale

Se il completo smantellamento degli impianti di produzione dello zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, di cui il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione ⁽²⁾ reca le modalità di applicazione, vada inteso nel senso che gli impianti da smantellare siano solo quelli necessari alla produzione, come espressamente stabilito dal citato articolo 3 del regolamento del Consiglio, conformemente al quale il regolamento della Commissione deve essere interpretato, a pena di invalidità del regolamento stesso. E quindi stabilisca la Corte che, ai sensi dei citati articoli 3 del regolamento n. 320/2006 del Consiglio e 4 del regolamento n. 968/2006 della Commissione, sono compresi tra gli impianti da smantellare solo quelli destinati alla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, nonché gli altri impianti ai sensi del citato articolo 4, lett. c), del regolamento n. 968/2006, tra i quali quelli di imballaggio, che siano rimasti inutilizzati o che debbano essere smantellati o rimossi per ragioni ambientali; e perciò che gli impianti non connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, e non lasciati inutilizzati, ma utilizzati per

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 — Italia Zuccheri SpA e CO.PRO.B/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Causa C-188/12)

(2012/C 194/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Italia Zuccheri SpA e Cooperativa Produttori Bieticoli rl (CO.PRO.B)

Convenuti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 ⁽¹⁾ e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 ⁽²⁾ vadano interpretati nel senso che la locuzione «impianti di produzione» non comprende gli impianti utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione e che, pertanto, nel caso di impianti quali silos sia necessario espletare un'analisi caso per caso per verificare se gli impianti medesimi siano connessi alla «linea di produzione» ovvero siano connessi ad altre attività, diverse dalla produzione;
- 2) se, in particolare, l'art. 4 del regolamento n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 vada interpretato nel senso che gli impianti — come i silos — utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o l'imballaggio dello zucchero esclusivamente ai fini della sua commercializzazione, in quanto indipendente dal ciclo produttivo, rientrino nell'ambito degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo medesimo, e non già delle lettere a) e b) dell'articolo medesimo, in conformità al testo e alle finalità del regolamento n. 320/2006 e del regolamento n. 968/2006, in particolare del suo considerando n. 4;

- 3) in subordine, se, rispetto agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 ed alle superiori norme e principi del diritto primario europeo, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 sia invalido ove interpretato nel senso di includere, tra gli impianti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, anche quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o l'imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione, essendo evidente che la finalità perseguita dal regolamento n. 320/2006 è quella di dismettere la capacità produttiva dell'impresa saccarifera e non quella di precludere la possibilità di operare nel settore della mera commercializzazione del prodotto, utilizzando zucchero ottenuto a valere sulle quote di produzione di pertinenza di altri impianti o imprese;
- 4) in ulteriore subordine, se, comunque, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e l'articolo 4 del regolamento (CE) della Commissione del 27 giugno 2006 siano validi alla stregua delle superiori norme e principi del diritto primario europeo, ove interpretati nel senso di includere nella nozione di «impianti di produzione» o «direttamente connessi alla produzione» quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o l'imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione.

⁽¹⁾ GU L 58 pag. 42.

⁽²⁾ GU L 176, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 — Eridania Sadam SpA/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Causa C-189/12)

(2012/C 194/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Eridania Sadam SpA

Convenuti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 (¹) e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 (²) vadano interpretati nel senso che la locuzione «impianti di produzione» non comprende gli impianti utilizzati dalle imprese saccarifere per l'attività di packaging dello zucchero ai fini della sua commercializzazione e che, pertanto, nel caso di impianti quali silos sia necessario espletare

un'analisi caso per caso per verificare se gli impianti medesimi siano connessi alla «linea di produzione» ovvero siano connessi ad altre attività, diverse dalla produzione, quali il packaging;

- 2) in subordine, se, rispetto agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 ed alle superiori norme e principi del diritto primario europeo, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 sia invalido ove interpretato nel senso di includere, tra gli impianti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, anche quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per l'attività di packaging dello zucchero ai fini della sua commercializzazione, essendo evidente che la finalità perseguita dal regolamento n. 320/2006 è quella di dismettere la capacità produttiva dell'impresa saccarifera e non quella di precludere la possibilità di operare nel settore della mera commercializzazione del prodotto, utilizzando zucchero ottenuto a valere sulle quote di produzione di pertinenza di altri impianti o imprese;
- 3) in ulteriore subordine, se, comunque, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e l'articolo 4 del regolamento (CE) della Commissione del 27 giugno 2006 siano validi alla stregua delle superiori norme e principi del diritto primario europeo, ove interpretati nel senso di includere nella nozione di «impianti di produzione» o «direttamente connessi alla produzione» quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per l'attività di packaging dello zucchero ai fini della sua commercializzazione.

⁽¹⁾ GU L 58, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 176, pag. 32.

Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-198/12)

(2012/C 194/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, O. Beynet, S. Petrova)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto i propri obblighi, derivanti dall'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009 (¹), di porre a disposizione di tutti i soggetti operanti sul mercato la capacità massima e, in particolare, servizi di trasporto virtuale del gas in senso inverso;
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione chiede che sia dichiarato che la Repubblica di Bulgaria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, che sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005.

Detti obblighi sono i seguenti:

- obbligo, derivante dall'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, di garantire a tutti i soggetti operanti sul mercato la capacità massima e, in particolare, servizi di trasporto virtuale del gas in senso inverso.

Secondo le autorità bulgare, l'inadempimento dei suddetti obblighi di garantire la massima capacità è riconducibile al fatto che non esiste alcuna interconnessione fisica tra il sistema di transito e il sistema nazionale di trasporto del gas della Repubblica di Bulgaria e che tali sistemi, sotto il profilo giuridico, sono disciplinati in maniera diversa.

Le autorità bulgare adducono quale ulteriore ragione del mancato adempimento dei suddetti obblighi, l'esistenza di tre accordi bilaterali vigenti tra la Repubblica di Bulgaria ed il governo dell'URSS, stipulati negli anni 1986 e 1989.

La Commissione obietta che se il contratto commerciale stipulato il 27 aprile 1998, sulla base dei suddetti accordi bilaterali, tra la OOO Gazprom e la Bulgartransgaz EAD, costituisce un ostacolo all'adempimento degli obblighi di porre a disposizione la massima capacità, la Repubblica di Bulgaria è tenuta, ai sensi dell'articolo 351, secondo comma, TFUE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare tale eventuale incompatibilità con le disposizioni del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Roma (Italia) il 3 maggio 2012 — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive

(Causa C-211/12)

(2012/C 194/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Martini SpA

Convenuto: Ministero delle Attività Produttive

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 35 del regolamento CE n. 1291/2000 della Commissione europea del 9 giugno 2000 (⁽¹⁾) debba essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista, consistente nell'incameramento totale della cauzione imposta agli operatori economici comunitari, che hanno ottenuto un titolo di importazione/esportazione per un prodotto disciplinato dall'organizzazione comune del mercato dei cereali, persegua l'obiettivo essenziale di scoraggiare l'inosservanza, da parte dei predetti operatori, di un'obbligazione principale (come l'effettiva importazione o esportazione dei cereali indicati nel relativo titolo) che gli stessi sono tenuti a rispettare con riferimento all'operazione per la quale hanno ottenuto il rilascio del titolo e prestato la relativa cauzione.
- 2) Se le disposizioni di cui all'art. 35, par. 4, del regolamento CE n. 1291/2000, nella parte in cui stabiliscono i termini e le modalità di svincolo della cauzione prestata in occasione del rilascio di un titolo di importazione, debbano essere interpretate nel senso che in caso d'inosservanza di un'obbligazione secondaria, consistente in particolare nella ritardata esibizione della prova di un'importazione correttamente effettuata (e nella conseguente ritardata presentazione della relativa domanda di svincolo della cauzione prestata), l'importo della sanzione da applicare deve essere determinato indipendentemente dall'ammontare della cauzione specifica il cui incameramento totale dovrebbe essere disposto in caso d'inosservanza di un'obbligazione principale relativa alla stessa operazione d'importazione, dovendo in particolare essere determinato facendo riferimento all'importo normale della cauzione che risulta applicabile per la generalità delle importazioni dei prodotti dello stesso genere effettuate nel periodo di riferimento.
- 3) Se l'art. 35, par. 4, lett. c), del citato regolamento CE n. 1291/2000 della Commissione Europea nella parte in cui prevede che «... ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso applicabile all'importazione.», debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui un'importazione di cereali sia stata correttamente eseguita da un operatore economico comunitario, l'inosservanza del termine prescritto per la presentazione della prova dell'avvenuta importazione all'interno della Comunità Europea, deve essere sottoposta a una sanzione il cui ammontare va calcolato facendo riferimento alla cauzione di importo meno elevato in vigore nello stesso periodo in cui è stata compiuta l'importazione dello stesso prodotto, indipendentemente dalle condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Martini) o solo in presenza delle medesime condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Stato italiano).

⁽¹⁾ GU L 152, p. 1.

Impugnazione proposta l'8 maggio 2012 dal Land Burgenland avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Repubblica d'Austria/Commissione europea

(Causa C-214/12 P)

(2012/C 194/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Land Burgenland (rappresentanti: avv.ti U. Soltész e P. Melcher, assistiti dall'avv. A. Egger)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica d'Austria

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012 nelle cause riunite T-268/08 e T-281/08;
- statuire definitivamente sulla controversia e dichiarare la nullità della decisione 2008/719/CE della Commissione europea, del 30 aprile 2008, relativa all'aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l'Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32) con condanna della Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte;
- in subordine, riguardo alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca alla luce dei punti di diritto risolti dalla sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) emessa il 28 febbraio 2012 nelle cause riunite T-268/08 e T-281/08, con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland.

Il ricorrente deduce quattro motivi:

1) Violazione da parte del Tribunale del diritto al contraddittorio per non aver valutato una parte essenziale dell'ottavo motivo di ricorso

Con l'argomentazione non esaminata, il ricorrente aveva fatto valere che, nella decisione impugnata, la Commissione aveva tenuto conto unicamente del vantaggio connesso ai «titoli obbligazionari aggiuntivi» per un importo di EUR 380 milioni e che, inoltre, non aveva preso in considerazione il vantaggio associato ai titoli obbligazionari per un importo di EUR 320 milioni e che aveva portato al venir meno di qualsivoglia «elemento di aiuto» nella vendita di Bank Burgenland alla Grazer Wechselseitige Versicherung.

Il Tribunale non ha valutato detta argomentazione, sebbene, nelle sue osservazioni sulla relazione d'udienza, il ricorrente vi

avesse ancora fatto espresso riferimento, poiché tale argomentazione era già stata omessa nella relazione d'udienza.

2) Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel non prendere in considerazione, nella valutazione delle offerte, i rischi risultanti per il Land Burgenland dalle clausole di garanzia

Al riguardo, il Tribunale si è basato erroneamente su una giurisprudenza non applicabile al caso in esame ovvero, qualora applicabile almeno in linea di principio, in contrasto con i rilievi svolti dal Tribunale stesso.

Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto di un'altra giurisprudenza contraria alle sue tesi.

Infine, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevanti i rischi derivanti dalle clausole di garanzia, sebbene tali clausole costituiscano un aiuto esistente e pertanto legittimo.

3) Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione, per determinare il valore di mercato di Bank Burgenland, non ha commesso alcun errore di diritto nel basarsi sull'offerta del consorzio

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la Commissione, nel scegliere e nell'applicare il metodo per determinare il valore di mercato di Bank Burgenland, non era incorsa in un manifesto errore di valutazione.

Il Tribunale, inoltre, contrariamente alle dichiarazioni inequivocabili della Commissione, ha ritenuto che la procedura di gara ai fini della vendita di Bank Burgenland fosse incondizionata e si è basato, senza esaminarla, sull'errato assunto della Commissione secondo cui le condizioni «carenti» non avrebbero avuto alcun impatto sull'importo delle offerte.

Il Tribunale, per di più, ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore nel tener conto dell'offerta del consorzio nonostante essa fosse manifestamente eccessiva, sebbene la constatazione di tale eccessività si basasse in modo decisivo sul fatto che le clausole di garanzia non si applicassero e che i rischi risultanti dalle clausole stesse non potessero essere presi in considerazione.

4) Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che né l'esito né la durata del procedimento dinanzi all'Autorità per i mercati finanziari (FMA) avessero giustificato la vendita di Bank Burgenland alla Grazer Wechselseitige Versicherung

Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore nel rilevare che non esistevano elementi per ritenere che la FMA avrebbe vietato l'acquisizione da parte del consorzio; tuttavia, il Tribunale si è erroneamente fondato sul rilievo secondo cui gli elementi addotti dal ricorrente nell'ambito del procedimento di autorizzazione dinanzi alla FMA non sarebbero stati pertinenti e non sarebbero stati presi in considerazione da quest'ultima.

Inoltre, il Tribunale, nel dichiarare che non esistevano elementi per ritenere che la durata del procedimento dinanzi alla FMA avrebbe compromesso seriamente le possibilità di privatizzare la Bank Burgenland, non ha tenuto conto di prove concrete presentate dal ricorrente.

Infine, il Tribunale ha applicato erronei criteri di valutazione e di controllo.

Impugnazione proposta il 14 maggio 2012 dalla Repubblica d'Austria avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Repubblica d'Austria/Commissione europea

(Causa C-223/12 P)

(2012/C 194/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Land Burgenland

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, cause riunite T-268/08 e T-281/08;
- statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione 2008/719/CE della Commissione europea, del 30 aprile 2008, relativa all'aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l'Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32) con condanna della Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte;
- in subordine, riguardo alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale perché questo statusca alla luce dei punti di diritto risolti dalla sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) emessa il 28 febbraio 2012 nelle cause riunite T-268/08 e T-281/08, con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa

all'aiuto di Stato al quale l'Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland.

La ricorrente deduce due motivi:

- 1) **Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel non prendere in considerazione, nella valutazione delle offerte, i rischi risultanti dalle clausole di garanzia per il Land Burgenland**

Al riguardo, il Tribunale si è basato erroneamente su una giurisprudenza non applicabile al caso di specie ovvero, qualora applicabile almeno in linea di principio, in contrasto con i rilievi svolti dal Tribunale stesso.

Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto di un'altra giurisprudenza contraria alle sue tesi.

Infine, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevanti i rischi derivanti dalle clausole di garanzia, sebbene tali clausole costituiscano un aiuto esistente e, pertanto, legittimo.

- 2) **Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui è stato affermato che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che né l'esito né la durata del procedimento dinanzi all'Autorità per i mercati finanziari (Finanzmarktaufsichtsbehörde — FMA) giustificavano la vendita di Bank Burgenland alla Grazer Wechselseitige Versicherung**

Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore di diritto nel rilevare che nulla induceva a ritenere che la FMA avrebbe vietato l'acquisizione da parte del consorzio; tuttavia, il Tribunale si è erroneamente fondato sul rilievo secondo cui gli elementi addotti dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di autorizzazione dinanzi alla FMA non sarebbero stati pertinenti e non sarebbero stati presi in considerazione da quest'ultima.

Inoltre, il Tribunale ha ignorato elementi concreti prodotti dalla ricorrente laddove ha rilevato che nulla induceva a ritenere che la lunghezza del procedimento dinanzi alla FMA avrebbe compromesso fortemente le opportunità di privatizzazione di Bank Burgenland.

Infine, il Tribunale ha applicato erronei criteri di valutazione e di controllo.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione

(Causa T-344/08) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Fascicolo amministrativo di un procedimento in materia di cartelli — Rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Obbligo dell'istituzione interessata di procedere ad un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso»]

(2012/C 194/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) rappresentanti: A. Bach e A. Hahn, avvocati

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Petkovska, S. Johannesson e A. Falk, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, S. Johannesson e A. Falk, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Siemens AG (Berlino e Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, C. Steinle e M. Holm-Hadulla, avvocati); e ABB Ltd (Zurich, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente J. Lawrence, solicitor, e E. Whiteford, barrister, successivamente Lawrence e D. Howe, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SG.E3/MV/psi D(2008) 4931 della Commissione, del 16 giugno 2008, che rifiuta l'accesso al fascicolo del procedimento COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas

Dispositivo

- 1) La decisione SG.E.3/MV/psi D(2008) 4931 della Commissione, del 16 giugno 2008, che rifiuta l'accesso al fascicolo del procedimento COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas, è annullata.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla EnBW Energie Baden-Württemberg AG.
- 3) Il Regno di Svezia, la ABB Ltd e la Siemens AG sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Sviluppo Globale/Commissione

(Causa T-6/10) ⁽¹⁾

[«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo — Rigetto di un'offerta — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Irricevibilità — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla gara d'appalto — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Motivazione insufficiente»]

(2012/C 194/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e F. Erlbacher, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 novembre 2009, recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo (GU 2009/S 4-003683), nonché, dall'altro, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 novembre 2009, che nega al consorzio l'accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d'appalto

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2009, recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo.
- 2) La decisione della Commissione del 26 novembre 2009, riguardante l'accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d'appalto, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l'accesso, nella versione divulgata della relazione di valutazione, ai giudizi assegnati dal comitato di valutazione quali figuranti alle pagine 3-5 di detta relazione.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La domanda della ricorrente intesa all'assunzione di mezzi istruttori è respinta.

- 5) La Sviluppo Globale GEIE sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione in relazione a tale procedimento. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale.
- 6) La Sviluppo Globale è condannata a tutte le spese relative al procedimento sommario nella causa T-6/10 R.

(¹) GU C 51 del 27.2.2010.

Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa T-300/10) (¹)

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 — Dinego parziale di accesso — Determinazione dell'oggetto della domanda iniziale — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Princípio di buona amministrazione — Esame concreto e specifico — Obbligo di motivazione»]

(2012/C 194/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: H. Kaltenecker, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti, assistiti da R. van der Hout, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 29 aprile 2010 che nega alla ricorrente l'accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea del 29 aprile 2010 è annullata nella parte in cui nega implicitamente l'accesso ai documenti da essa trasmessi al collaboratore del Mediatore europeo, diversi da quelli che quest'ultimo ha indicato nei subfascicoli 1-4 del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011.
- 2) La decisione della Commissione del 29 aprile 2010 è altresì annullata nella parte in cui nega esplicitamente vuoi implicitamente l'accesso ai documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011 indicati ai punti 106, 134, 194 e 196 della presente sentenza.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché gli otto decimi di quelle sostenute dalla Internationaler Hilfsfonds eV.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Portogallo/Commissione

(Causa T-345/10) (¹)

(«FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione di un contributo finanziario — Misure di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole — Efficienza dei controlli»)

(2012/C 194/30)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. Saraiva de Almeida, agenti, assistiti da M. Figueiredo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 4255, del 29 giugno 2010, relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», stanziato per il programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, obiettivo 1), a titolo della misura «Investimenti nelle aziende agricole»

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2012 — Wohlfahrt/UAMI — Ferrero (Kindertraum)

(Causa T-580/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Kindertraum — Marchio nazionale denominativo anteriore Kinder — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 194/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Harald Wohlfahrt (Rothenburg ob der Tauber, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. N. Scholz Recht, successivamente avv. G. Hußlein-Stich, ed infine avv. M. Loschelder)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Polmann, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero SpA (Alba, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Jacobacci e L. Ghedina)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 20 ottobre 2010 (procedimento R 815/2009-4), relativa ad un'opposizione tra la Ferrero SpA e il sig. Harald Wohlfahrt.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Harald Wohlfahrt è condannato alle spese.

(¹) GU C 63 del 26.2.2011.

Sentenza del Tribunale 15 maggio 2012 — Nijs/Corte dei conti

(Causa T-184/11 P) (¹)

«*Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Destituzione con mantenimento dei diritti a pensione di anzianità — Articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto — Requisito di precisione dell'impugnazione — Motivo nuovo — Tutela giurisdizionale effettiva — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Assenza di obbligo di rilevare d'ufficio un motivo attinente alla violazione del termine ragionevole»*

(2012/C 194/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Rollinger e P. F. Onimus)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy, J. Vermer e K. Zavřelová, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2011, Njis/Corte dei conti (F-77/09, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte dei conti dell'Unione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.

(¹) GU C 179 del 18.6.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2012 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)

(Causa T-280/11) (¹)

[«*Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Keen — Marchio comunitario figurativo KIN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»*]

(2012/C 194/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rita Ewald (Frauenwald, Germania) (rappresentante: avv. S. Reinhardt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Kin Cosmetics, SA (Sant Feliu de Guixols, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 3 marzo 2011 (procedimento R 1383/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Kin Cosmetics SA e la sig.ra Rita Ewald.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Rita Ewald è condannata alle spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Comsa/UAMI — COMSA (COMSA)

(Causa T-144/12)

(2012/C 194/34)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comsa, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, sul marchio comunitario [attuale regolamento (CE) n. 207/2009], dei punti 2, 3 e 5 della decisione del 10 gennaio 2012 della seconda commissione di ricorso nei procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2;
- condannare il convenuto, e se del caso la controinteressata, a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Constructora de obras municipales, SA (COMSA).

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «COMSA» per prodotti e servizi delle classi 19, 35, 36, 37, 39 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 7 091 051.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: nome di impresa (ragione sociale) «COMSA S.A.» e marchio non registrato «COMSA».

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento dei ricorsi della ricorrente e del convenuto.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 31 gennaio 2012, nel procedimento R 347/2011-4, dichiarando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (RCM), il ricorso della richiedente dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere respinto, confermando la decisione della divisione di opposizione recante rigetto, nel suo complesso, del marchio comunitario n. 7 014 392 «MICRO» (misto);
- Condannare alle spese la parte o le controparti che si oppongano al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Olympus Imaging Corporation

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «MICRO» in bianco e nero per beni della classe 9 (domanda n. 7 014 392).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio spagnolo figurativo «micro» nei colori blu chiaro e blu scuro per beni e servizi delle classi 9, 38, e 42 (marchio n. 2736947).

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio richiesto.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata recante rigetto del marchio richiesto.

Motivi dedotti: Errata applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i segni controversi non sussisterebbe un rischio di confusione.

Ricorso proposto il 2 aprile 2012 — Investrónica/UAMI — Olympus Imaging (MICRO)

(Causa T-149/12)

(2012/C 194/35)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investrónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela e J.L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olympus Imaging Corp. (Tokyo, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Ricorso proposto il 4 aprile 2012 — Pri/UAMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)

(Causa T-159/12)

(2012/C 194/36)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Pri SA (Clémency, Lussemburgo) (rappresentanti: C. Marí Aguilar e F. J. Márquez Martín, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Belgravia Investment Group Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 dicembre 2011, procedimento R 311/2011-2, con cui si respinge il ricorso proposto dalla Pri SA e si concede parzialmente il marchio comunitario n.º5744099 «PRONOKAL» per le classi 5, 29, 30 e 32 alla BELGRAVIA, e rifiutare interamente il marchio comunitario n.º5744099 «PRONOKAL» per le classi 5, 29, 30 e 32 della BELGRAVIA a causa dell'incompatibilità con i diritti della de Pri SA;
- condannare alle spese i soggetti che si oppongano al presente ricorso conformemente a quanto disposto all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Belgravia Investment Group Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «PRO-NOKAL» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — domanda di marchio comunitario n.º5744099.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo e nome commerciale «PRONOKAL» per prodotti della classe 30.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale rigetto dell'opposizione e parziale concessione del marchio richiesto.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 aprile 2012 — Free/UAMI — Conradi + Kaiser (FreeLounge)

(Causa T-161/12)

(2012/C 194/37)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Free (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. Y. Coursin)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Conradi + Kaiser GmbH (Kleinmaischeid, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 gennaio 2012, nel procedimento R 437/2011-2;
- dichiarare che la domanda di registrazione del marchio controverso sia respinta in toto, in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese del procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Free-Lounge», per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 — domanda di registrazione n. 8442832

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la parte ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo francese «free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX» n. 99785839, per prodotti e servizi delle classi 9 e 38; marchio denominativo francese «FREE» n. 1734391 per servizi della classe 38; denominazione sociale «FREE», usata nel commercio in Francia; nome di dominio «FREE.FR» usato nel commercio

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione contestata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)

(Causa T-166/12)

(2012/C 194/38)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Bolívar Cerezo (Granada, Spagna) (rappresentante: I. M. Barroso Sánchez-Lafuente, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renovalia Energy, SA (Villarobledo, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012, procedimento R 663/2011-1, e, pertanto, procedere alla registrazione del marchio comunitario n.º 8 631 814 «RENOVALIA» per designare «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari» della classe 36;
- condannare alle spese il soggetto che si opponga al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «RENOVALIA» per prodotti e servizi delle classi 11, 25, 35, 36, 37 e 41 — Domanda di marchio comunitario n.º 8 631 814.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Renovalia Energy, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi spagnoli denominativi «RENOVA ENERGY» e «RENOVAENERGY» e nome commerciale «RENOVALIA» per servizi della classe 36.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Fra il marchio prioritario spagnolo n.º 2 715 975 «RENOVALIA» del ricorrente e i marchi spagnoli in conflitto sussisterebbe rischio di confusione, conseguendone l'instaurazione, dinanzi al corrispondente giudice spagnolo, di un procedimento per dichiarazione di nullità nei confronti di questi ultimi, e ne deriverebbe quindi l'invalidità di detti marchi ai fini dell'opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario richiesto.

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Beyond Retro/UAMI — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)

(Causa T-170/12)

(2012/C 194/39)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beyond Retro Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: S&K Garments, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 31 gennaio 2012, procedimenti riuniti R 493/2011-4 e R 548/2011-4; e
- condannare l'Ufficio e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale del marchio denominativo «BEYOND VINTAGE», per prodotti e servizi delle classi 14, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. W 994046

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 5629035 del marchio denominativo «BEYOND RETRO», per prodotti e servizi delle classi 25 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente nel procedimento R 548/2011-4 e annullamento della decisione della divisione d'opposizione nel procedimento R 493/2011-4

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be Light)

(Causa T-172/12)

(2012/C 194/40)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brauerei Beck GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania)

Conclusioni

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 gennaio 2012, relativa al procedimento R 2258/2010-1;
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nel caso in cui essa intervenga dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Be Light», per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — Domanda di marchio comunitario n. 7165351

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 135285 del marchio denominativo «BECK's», per prodotti della classe 32

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti controversi della classe 32 e ammissione alla registrazione del marchio controverso per i restanti prodotti

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 aprile 2012 — Breyer/Commissione

(Causa T-188/12)

(2012/C 194/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Germania) (rappresentante: avv. M. Starostik)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 16 marzo 2012, rif. Ares(2012)313186;
- annullare la decisione della Commissione del 3 aprile 2012, rif. Ares(2012)399467, nella parte in cui nega l'accesso alle

memorie difensive presentate dall'Austria nel procedimento C-189/09;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere, con riferimento alla decisione della Commissione del 16 marzo 2012, i seguenti motivi:

- 1) Primo motivo: errata applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾ (tutela della consulenza legale)
 - Il ricorrente ritiene che non pregiudichi la tutela della consulenza legale il fatto di pubblicare il parere giuridico Ares(2010)828204 del Servizio giuridico della Commissione, il quale affronta la questione se la direttiva 2006/24/CE⁽²⁾ possa essere modificata nel senso di lasciar liberi gli Stati membri dell'Unione europea di decidere se far conservare o meno, «per esigenze future», dati relativi alle telecomunicazioni di tutti i cittadini, senza che vi siano sospetti o ragioni prefiguranti un ipotetico caso di bisogno.
 - In ogni caso, il pubblico interesse alla divulgazione del parere sarebbe prevalente.
- 2) Secondo motivo: errata applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 (tutela del processo decisionale)
 - Il ricorrente ritiene che la pubblicazione di detto parere giuridico del Servizio giuridico della Commissione non pregiudichi la tutela del processo decisionale di tale istituzione.
 - In ogni caso, il pubblico interesse alla divulgazione del parere sarebbe prevalente.

A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere, con riferimento alla decisione della Commissione del 3 aprile 2012, l'errata applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Al riguardo, il ricorrente sostiene che le memorie difensive presentate da uno Stato membro (nel caso in esame: dall'Austria) dinanzi alla Corte di giustizia europea (nel presente caso: nel procedimento C-189/09), di cui la Commissione ha ricevuto copie in quanto parte processuale, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione stessa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — Tomana e altri/Consiglio e Commissione

(Causa T-190/12)

(2012/C 194/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Johannes Tomana (Harare, Zimbabwe); Titus Mehliswa Johna Abu Basutu (Harare); Happyton Mabhuya Bonyongwe (Harare); Flora Buka (Harare); Wayne Bvudzijena (Harare); David Chapfika (Harare); George Charamba (Harare); Faber Edmund Chidarikire (Harare); Tinaye Chigudu (Harare); Aeneas Soko Chigwedere (Harare); Phineas Chihota (Harare); Augustine Chi-huri (Harare); Patrick Anthony Chinamasa (Harare); Edward Takuza Chindori-Chininga (Harare); Joseph Chinotimba (Harare); Tongesai Shadreck Chipanga (Harare); Augustine Chipwere (Harare); Constantine Chiwenga (Harare); Ignatius Morgan Chiminya Chombo (Harare); Martin Dinha (Harare); Nicholas Tasunungurwa Goche (Harare); Gideon Gono (Harare); Cephas T. Gurira (Harare); Stephen Gwekwerere (Harare); Newton Kachepa (Harare); Mike Tichafa Karakadzai (Harare); Saviour Kasukuwere (Harare); Jawet Kazangarare (Harare); Sibangumuzi Khumalo (Harare); Nolbert Kunonga (Harare); Martin Kwainona (Harare); R. Kwenda (Harare); Andrew Langa (Harare); Musarashana Mbunda (Harare); Jason Max Kokera Machaya (Harare); Joseph Mtakwese Made (Harare); Edna Madzongwe (Harare); Shuvai Ben Mahofa (Harare); Titus Maluleke (Harare); Paul Munyaradzi Mangwana (Harare); Reuben Marumahoko (Harare); G. Mashava (Harare); Angeline Masuku (Harare); Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya Mathema (Harare); Thokozile Mathuthu (Harare); Innocent Tonderai Matibiri (Harare); Joel Biggie Matiza (Harare); Brighton Matonga (Harare); Cairo Mhandu (Harare); Fidellis Mhonda (Harare); Amos Bernard Midzi (Harare); Emmerson Dambudzo Mnangagwa (Harare); Kembo Campbell Dugishi Mhadi (Harare); Gilbert Moyo (Harare); Jonathan Nathaniel Moyo (Harare); Sibusiso Bussie Moyo (Harare); Simon Khaya Moyo (Harare); S. Mpabanga (Harare); Obert Moses Mpofu (Harare); Cephas George Msipa (Harare); Henry Muchena (Harare); Olivia Nyembesi Muchena (Harare); Oppah Chamu Zvipange Muchinguri (Harare); C. Muchono (Harare); Tobaiwa Mudede (Harare); Isack Stanislaus Gorerazvo Mudenge (Harare); Columbus Mudsonhi (Harare); Bothwell Mugariri (Harare); Joyce Teurai Ropa Mujuru (Harare); Isaac Mumba (Harare); Simbarashe Simbanenduku Mumbengegwi (Harare); Herbert Muchemwa Murerwa (Harare); Munyaradzi Musariri (Harare); Christopher Chindoti Mushohwe (Harare); Didymus Noel Edwin Mutasa (Harare); Munacho Thomas Alvar Mutezo (Harare); Ambros Mutinhiri (Harare); S. Mutsvunguma (Harare); Walter Mzembi (Harare); Morgan S. Mzikazi (Harare); Sylvester Nguni (Harare); Francis Chenayimoyo Dunstan Nhema (Harare); John Landa Nkomo (Harare); Michael Reuben Nyambuya (Harare); Magadzire Hubert Nyanhongo (Harare); Douglas Nyikayaramba (Harare); Sithembiso Gile Glad Nyoni (Harare); David Pagwese Parirenwayta (Harare); Dani Rangwani (Harare); Engelbert Abel Rugeje (Harare); Victor Tapiwe Chashe Rungani (Harare); Richard Ruwodo (Harare); Stanley Urayayi Sakupwanya (Harare); Tendai Savanhu (Harare); Sydney Tigere Sekeramayi (Harare); Lovemore Sekeramayi (Harare); Webster Kotiwani Shamu (Harare); Nathan Marwirakuwa Shamuyarira (Harare); Perence Samson Chikerema Shiri (Harare); Etherton Shungu (Harare); Chris Sibanda (Harare); Jabulani Sibanda (Harare); Misheck Julius Mpande Sibanda (Harare); Phillip Valerio Sibanda (Harare); David Sigauke (Harare); Absolom Sikosana (Harare); Nathaniel Charles Tarumbwa (Ha-

rare); Edmore Veterai (Harare); Patrick Zhuwao (Harare); Paradzai Willings Zimondi (Harare); Cold Comfort Farm Cooperative Trust (Harare); Comoil (Private) Ltd (Harare); Divine Homes (Private) Ltd (Harare); Famba Safaris (Private) Ltd (Harare); Jongwe Printing and Publishing Company (Private) Ltd (Harare); M & S Syndicate (Private) Ltd (Harare); Osleg (Private) Ltd (Harare); Swift Investments (Private) Ltd (Harare); Zidco Holdings (Private) Ltd (Harare); Zimbabwe Defence Industries (Private) Ltd (Harare); Zimbabwe Mining Development Corp. (Harare) (rappresentanti: D. Vaughan, QC (Queen's Council), M. Lester e R. Lööf, Barristers e M. O'Kane, Solicitor)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

- Annullare la decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47, pag. 50), nella parte in cui riguarda i ricorrenti;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2012 della Commissione, del 21 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a tali misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 2), nella parte in cui riguarda i ricorrenti;
- annullare la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54, pag. 20), nella parte in cui riguarda i ricorrenti; e
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno iscritto persone fisiche ed entità in mancanza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso. Né il Consiglio né la Commissione avrebbero il potere di imporre misure restrittive nei confronti di operatori privati in Zimbabwe sul mero presupposto di asserzioni infondate di condotte criminose in Zimbabwe. Le allegazioni non comprovate si riferirebbero a fatti in ogni caso avvenuti ancor prima della formazione del Governo delle Nazioni Unite. Le istituzioni avrebbero agito oltre la loro limitata competenza in materia penale, e le misure di cui trattasi non sarebbero appropriate né proporzionate ad alcun legitimo obiettivo di politica estera e di sicurezza comune.
- 2) Secondo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno manifestamente errato nel ritenere che i criteri per l'iscrizione indicati nelle misure controverse fossero soddisfatti, poiché:

- i convenuti non erano legittimamente autorizzati ad iscrivere i ricorrenti, sul mero presupposto di asserzioni per cui essi sarebbero membri ZANU-PF del Governo dello Zimbabwe oppure associati a tale partito; e
 - i convenuti non erano legittimamente autorizzati ad iscrivere i ricorrenti sulla base di vaghe asserzioni infondate di condotte criminose che si assume essere avvenute in passato, in diversi casi prima della formazione del Governo delle Nazioni Unite.
- 3) Terzo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno omesso di fornire motivi adeguati o sufficienti per includere nelle misure controverse persone fisiche ed entità.
- 4) Quarto motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti avrebbero omesso di salvaguardare i loro diritti della difesa ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto:
- i convenuti non hanno fornito alcun dettaglio od elemento di prova a sostegno delle loro vaghe asserzioni di gravi condotte criminose, e
 - i convenuti non hanno concesso ai ricorrenti alcuna possibilità di presentare le loro osservazioni sulla fatti-specie e sugli elementi di prova a loro carico.
- 5) Quinto motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno violato, senz'alcuna giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, segnatamente il loro diritto al rispetto della proprietà, delle loro attività, della loro reputazione e della loro vita privata e familiare.

Ricorso proposto il 2 maggio 2012 — PAN Europe/Commissione
(Causa T-192/12)
(2012/C 194/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. Rutteman, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della Commissione del 9 marzo 2012, con la quale è stata respinta in quanto irricevibile la domanda di riesame interno presentata dalla ricorrente, non è conforme al regolamento (CE) n. 1367/2006⁽¹⁾ e alla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»);
- annullare la decisione della Commissione del 9 marzo 2012;

— ordinare alla Commissione di procedere, comunque, ad una valutazione nel merito della domanda di riesame interno entro un termine stabilito dal Tribunale, e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'errore commesso dalla convenuta nell'aver stabilito che la ricorrente non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006, poiché la ricorrente esisteva già da più di due anni prima di aver presentato la domanda di riesame interno.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'errore commesso dalla convenuta nell'aver stabilito che il regolamento (UE) n. 1143/2011⁽²⁾ non può essere considerato un atto amministrativo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, come definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) di tale regolamento, in quanto la decisione di approvare il procloraz è di natura individuale, per i suoi effetti e per il suo contenuto, in modo tale da costituire un atto amministrativo come indicato nell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006.

⁽¹⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293, pag. 26).

Ricorso proposto l'8 maggio 2012 — MIP Metro/UAMI — Holsten-Brauerei (H)

(Causa T-193/12)

(2012/C 194/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Holsten-Brauerei AG (Amburgo, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 febbraio 2012, procedimento R 2340/2010-1, nella parte in cui ha accolto l'opposizione all'estensione della protezione della RI n. 984 017, poiché in contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (CE) n. 40/94;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute per il procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo rappresentante uno scudo con la lettera «H», registrazione internazionale con effetto nell'Unione europea, per prodotti della classe 32 — n. 984 017.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Holsten-Brauerei AG.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo tedesco che rappresenta un cavaliere con uno scudo avente la lettera «H» per prodotti della classe 32.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Impugnazione proposta l'11 maggio 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 29 febbraio 2012 causa F-3/11, Marcuccio/Commissione

(Causa T-207/12 P)

(2012/C 194/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annnullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.
- In via principale, accogliere tutte le domande formulate dall'attore nel giudizio di primo grado nella causa per cui è appello.
- Condannare la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese sostenute da quest'ultimo in questo giudizio d'appello.
- In via subordinata, rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a ognuna delle domande di cui ai precedenti punti di questo *petitum*.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza del 29 febbraio 2012, resa nella causa T-3/11, che ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto, da un lato, l'annullamento dell'asserito rifiuto della Commissione europea di inserire un documento nel fascicolo relativo al suo infortunio e, dall'altro, la condanna della Commissione a versargli l'importo di EUR 1 000 in risarcimento del danno lamentato.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione della statuizione relativa alla irricevibilità manifesta, anche per manifesta perplessità, paradossalità, snaturamente e sviamento dei fatti, apoditticità, illogicità, in conferenza, irragionevolezza, violazione dell'obbligo del «clare loqui», omessa pronuncia su di una domanda formulata dal ricorrente in giudizio, errata, erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione:
 - degli art. 26 e 26 bis dello Statuto dei funzionari della Unione europea;
 - delle norme di diritto inerenti la nozione di atto impugnabile (in particolare, paragrafi dal n. 30 al n. 47 incluso della ordinanza impugnata); e
 - delle norme di diritto concernenti il trattamento e l'accesso da parte dell'individuo ai dati personali che lo concernono e che sono detenuti da un'istituzione dell'Unione.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'illegittimità delle statuzioni emesse dal giudice di primo grado sulle spese (a cavallo tra i paragrafi n. 47 e n. 48 dell'Ordinanza impugnata).

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 22 maggio 2012 — AU/Commissione europea

(Causa F-109/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Pensioni — Indennità una tantum)

(2012/C 194/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AU (rappresentante: avv. R. Oehmen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione che nega al ricorrente il versamento dell'indennità una tantum.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) AU sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 13 del 15.1.2011, pag. 43.

Ricorso proposto il 15 maggio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-54/12)

(2012/C 194/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti M. Condinanzi, D. Bono e C. A. Chiorino)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annnullamento della decisione della commissione giudicatrice EPSO/AST/117/11 di non ammettere il ricorrente alla seconda

fase di detto concorso in quanto non soddisfaceva i requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso

Conclusioni del ricorrente

- Annnullare la decisione adottata dalla commissione giudicatrice dell'EPSO che negava l'ammissione del ricorrente alla seconda fase del concorso generale EPSO/AST/1 17/11 — Assistants in the secretarial field (AST 1), a causa della presunta insussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal titolo III del bando di concorso generale EPSO/AST/117/11 e, in particolare, in quanto, egli non era in possesso di un titolo di studio relativo ad un ciclo completo di studi superiori certificato da un diploma nel settore del segretariato, ovvero, in alternativa, di un titolo di studio relativo ad un ciclo completo di studi superiori certificato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore seguito da un'esperienza professionale di almeno tre anni nel settore del segretariato con mansioni direttamente e principalmente correlate alla funzione di segretariato di cui al titolo II del bando di concorso;
- annullare qualsiasi altro atto successivo ed eventualmente qualsiasi altro provvedimento adottato dalla commissione giudicatrice relativamente all'esclusione del ricorrente dal concorso in questione;
- in via subordinata, qualora non sia possibile per il ricorrente partecipare a detta seconda fase del concorso, condannare la convenuta a versare al ricorrente un importo provvisoriamente fissato ex aequo et bono in EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale e materiale, nonché del danno alla sua carriera, importo maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di deposito del ricorso;
- condannare la Commissione alle spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 maggio 2012 — Simões Dos Santos/UAMI

(Causa F-27/08 RENV) ⁽¹⁾

(2012/C 194/48)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, a seguito di composizione amichevole della controversia.

⁽¹⁾ GU C 158 del 21.06.2008, pag. 25.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

